



CLOSED

Circolare Speciale **63/2021** pagine: 4

Contributo a fondo perduto per discoteche e attività chiuse per almeno 100 giorni

L'art. 2, cc. 1-4, del D.L. 25.05.2021, n. 73 (cd. "Decreto Sostegni-bis"), ha istituito un apposito fondo finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive di prevenzione e di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1.1.2021 e il 25.07.2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

La dotazione complessiva del Fondo è di euro 140.000.000,00. Una quota del Fondo, pari a euro 20.000.000,00, è destinata, in via prioritaria, ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Inoltre, possono beneficiare degli aiuti a valere sul Fondo i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che, alla data del 26.05.2021 svolgevano un'attività prevalente riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell'allegato 1 al decreto interministeriale 9.9.2021 e che hanno registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.05.2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1.1.2021 e il 25.07.2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Per i soggetti che, alla data del 23.07.2021, svolgevano, come attività prevalente, quella identificata dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili" è prevista una maggiorazione del contributo.

L'aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

Le istanze potranno essere presentate all'Agenzia delle Entrate in via telematica a partire dal 2.12.2021 e fino al 21.12.2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER DISCOTECHES E ATTIVITÀ CHIUSE PER ALMENO 100 GIORNI

[Art. 2 D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. L. 23.07.2021, n. 106 - D.M. 9.09.2021 - Art. 11 D.L. 23.07.2021, n. 105 - Provv. Ag. Entrate 29.11.2021, n. 336230](#)
[Istanza per il riconoscimento del contributo - Istruzioni per la compilazione](#)

L'articolo 2 del Decreto-Legge 25.05.2021, n. 73 (di seguito "decreto") ha istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive - adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto-Legge 25.03.2020, n. 19 per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19" - hanno disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1.01.2021 e il 25.07.2021 (data di entrata in vigore della L. 23.07.2021, n. 106, che ha convertito il decreto).

L'articolo 11 del Decreto-Legge 23.07.2021, n. 105, ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del predetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili", risultava chiusa alla data del 23.07.2021 (data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 105/2021).

La dotazione finanziaria complessiva prevista per il fondo è pari a 140 milioni di euro; una quota ammontante a 20 milioni di euro è destinata prioritariamente ai soggetti che svolgono attività individuata dall'Ateco 93.29.10.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9.09.2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021 (di seguito "decreto interministeriale") sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione.

SCHEMA DI SINTESI

CONTRIBUTO PER DISCOTECHES



- I requisiti previsti per l'accesso all'aiuto di cui alla dotazione finanziaria di 20 milioni di euro ("contributo maggiorazione discoteche") sono stati fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale. Il contributo maggiorazione discoteche è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, e che posseggono i seguenti requisiti:
 - .. la **partita IVA è stata attivata in data antecedente al 23.07.2021** (data di entrata in vigore del Decreto-Legge 23.07.2021, n. 105); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 22.07.2021 per continuare l'attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data;
 - .. l'attività prevalente svolta alla data del 23.07.2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate è individuata dal **codice Ateco 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili"**, attività che alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19 previste agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25.03.2020, n. 19.

CONTRIBUTO ALTRE ATTIVITÀ CHIUSE



- I requisiti per l'accesso all'aiuto di cui alla rimanente dotazione finanziaria ("contributo attività chiuse") sono stati fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale.
- Il contributo attività chiuse è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia e che posseggono i seguenti requisiti:
 - .. la **partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26.05.2021** (data di entrata in vigore del decreto); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 25.05.2021 per continuare l'attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data;
 - .. l'attività prevalente svolta alla data del 26.05.2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, è **una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell'allegato 1 del decreto interministeriale**;
 - .. nell'istanza di accesso **dichiarano di aver registrato**, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.05.2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1.1.2021 e il 25.07.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25.05.2021), **la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni**.

Attenzione

Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 "93.29.10", se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere a) e b), c. 1, art. 4 del decreto Interministeriale, possono richiedere con l'istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.

Tavola

Codici ATECO prevalenti per “altre attività chiuse”

Codici	Descrizione
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13	Gestione di palestre
93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

APPROFONDIMENTI

SCADENZA

- L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 2.12.2021 e **non oltre il giorno 21.12.2021**. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l'istanza precedentemente trasmessa.

SOGGETTI ESCLUSI

- Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non spettano:
 - .. ai soggetti già in difficoltà al 31.12.2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28.01.2021;
 - .. agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
 - .. agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

ISTANZA TELEMATICA

- I soggetti in possesso dei requisiti previsti accedono al fondo mediante presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ

- L’ammontare dell’aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, con le seguenti modalità:
 - .. per il **contributo maggiorazione discoteche**, le risorse finanziarie stanziare, pari a 20 milioni di euro, sono **ripartite** in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, **entro l’importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario**;
 - .. per il **contributo attività chiuse**, le risorse finanziarie stanziare, pari a 120 milioni di euro (oltre ad eventuali economie derivanti dal riparto del contributo maggiorazione discoteche), sono **ripartite** tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, **entro i seguenti importi massimi**:
 - **3.000 euro** per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 **non superiori a euro 400.000** ovvero per i soggetti che – avendo attivato partita IVA successivamente al 31.12.2019 – non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d’imposta;
 - **7.500 euro** per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 superiori a euro 400.000 e **fino a euro 1.000.000**;
 - **12.000 euro** per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 **superiori a euro 1.000.000**.
- Il contributo è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.

MODALITÀ OPERATIVE

- La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un **intermediario** di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22.07.1998, n. 322, delegato al servizio del “**Cassetto fiscale**” dell’Agenzia delle entrate oppure appositamente delegato con **autodichiarazione** nel modello.
- A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO

- Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (di seguito “Temporary Framework”), come modificati con la Comunicazione C(2021) 28.01.2021, n. 564.
- Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella “Sez. 3.12”), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

BASE IMPONIBILE

- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.